



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

**Determinazione n. 58 / 2017 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA,
PROGRAMMI COMPLESSI**

Prot. corr. N OP 2015 78/4-2017/16134

CUP: F94H17000970004

CIG: 7250975DD9

OGGETTO: Codice opera n° 15078 "Scuole primarie: manutenzioni straordinarie - Anno 2017 " Spesa complessiva di Euro 400.000,00 Modifica del capitolato di gara.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giunta 519 dd. 23 OTTOBRE 2017 immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto di accordo quadro "Scuole primarie: Manutenzioni straordinarie anno 2017" codice opera 15078 – prevedente la spesa complessiva di Euro 400.000,00 e con determinazione dirigenziale n. 2801/2017 esecutiva il 14.11.2017 è stato disposto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto e alla realizzazione degli interventi previsti ricorrendo ad una procedura negoziata sulla base del criterio del prezzo più basso;

considerato che è emerso che la previsione contenuta all'art. 11, punto 39, del Capitolato d'Appalto avente ad oggetto gli oneri della guardiania del cantiere a carico dell'appaltatore che così recita testualmente:

"La guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere, ai sensi dell'articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646. La custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46"

se intesa nella sua formulazione letterale comporterebbe la necessità di una presenza continuativa h 24 di personale in possesso della qualifica di guardia particolare giurata con un rilevante costo economico posto in carico all'impresa concorrente;

considerato che il testo letterale dell'art. 22 della L. 13.9.1982, n. 646 è il seguente:

“L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione”

rilevato che tale norma prevede come solo eventuale la custodia da parte di personale con la qualifica di guardia particolare giurata e non richiede un obbligo di presenza continuativa in cantiere da parte del medesimo;

ricordato altresì che tale attività di sorveglianza è ricompresa all'interno dei più generali obblighi di custodia del cantiere e di buona conservazione delle opere che, in base ai principi civilistici, rimane nell'esclusiva responsabilità dell'appaltatore fino all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

visto che nell'intenzione della stazione appaltante non era richiesta l'effettiva presenza continuativa di personale con la suddetta specifica qualifica, ma che il contenuto letterale dell'art. 11, punto 39, del Capitolato d'Appalto, con l'utilizzo di tale espressione, potrebbe giustificare l'interpretazione in tal senso;

ritenuto quindi necessario provvedere alla sostituzione dell'art. 11, punto 39, del Capitolato d'Appalto, come sopra riportato, con la seguente formulazione:

“La custodia dell'area di cantiere e la buona conservazione delle opere, fino all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'eventuale servizio di guardiania, l'appaltatore dovrà utilizzare personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della L. 13.9.1982, n. 646, con le modalità e le tempistiche rimesse alla sua discrezionale valutazione”;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 e s.m.i. sono svolte dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi - dott. arch. Marina Cassin;

DETERMINA

1. di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono interamente qui riportate, alla sostituzione dell'art. 11, punto 39, del Capitolato d'Appalto attualmente così formulato:

“La guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere, ai sensi dell'articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646. La custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46”

con il seguente testo:

“La custodia dell'area di cantiere e la buona conservazione delle opere, fino all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'eventuale servizio di guardiania, l'appaltatore dovrà utilizzare personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della L. 13.9.1982, n. 646, con le modalità e le tempistiche rimesse alla sua discrezionale valutazione”.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.arch. Marina Cassin

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CASSIN MARINA

CODICE FISCALE: CSSMRN56A52B160C

DATA FIRMA: 21/11/2017 11:25:44

IMPRONTA: 0D94A6D67E4B3EAE9F426B8ADCFC0866D3EBE04B4EC4EC9D34D1D8395C743391
D3EBE04B4EC4EC9D34D1D8395C7433914E52FE12E1B5DC41E7770E68A400250E
4E52FE12E1B5DC41E7770E68A400250ED12B9BBB93B9836270F15EC1CC35E70D
D12B9BBB93B9836270F15EC1CC35E70DDFC162A876FF95ACED216BD95079657E